

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, di seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione" o "INAIL",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

OPPURE

- _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, oltre alla stessa, dalla mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e dalla mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(di seguito, per brevità, congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

congiuntamente, anche le "Parti".

PREMESSO CHE

- con apposita Convenzione stipulata il 18 agosto 2015, INAIL ha affidato a Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche "Consip") lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, le acquisizioni di beni e servizi strumentali allo sviluppo di progetti dell'Amministrazione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E LA SUA INTEGRAZIONE NEI PROCESSI DI INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



stessa, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza svolge per l'INAIL;

- Consip, pertanto, ha indetto per conto dell'INAIL - ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e della Convenzione stipulata tra la medesima Consip e INAIL il 18 agosto 2015 -, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.consip.it;
- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta da Consip nell'interesse del Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ("**Contratto**"), ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del Contratto;
- successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, il Committente procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il codice identificativo del Contratto, CIG, è il seguente: _____;
- il Contratto si compone di due parti: le "Condizioni Generali del Contratto" e le presenti "Condizioni Speciali del Contratto". Le Condizioni Generali del Contratto si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra il Committente e l'Impresa e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G"; le Condizioni Speciali del Contratto si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato Tecnico e relative appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati da Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 15

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'INAIL, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:

a) LOTTO 1

- N. 1 Sistema integrato RIS-PACS dimensionato sui volumi di INAIL, basato su tecnologia web per l'acquisizione, gestione (visualizzazione, refertazione, elaborazione), trasferimento e archiviazione delle immagini, secondo gli standard DICOM 3.0, completo delle relative licenze d'uso e dei servizi connessi;
- Manutenzione e assistenza full risk per il Sistema integrato RIS-PACS per 60 mesi;
- Servizio di supporto specialistico per lo sviluppo delle necessarie personalizzazioni e integrazioni del sistema offerto con le procedure istituzionali presenti o che saranno sviluppate da INAIL mediante le figure professionali nel dettaglio descritte nel Capitolato Tecnico;
- N. 24 Workstation di refertazione con doppio monitor diagnostico e monitor editoriale complete di sistema operativo e delle relative licenze d'uso sufficienti all'implementazione di tutte le stazioni di lavoro richieste da INAIL, comprensive dei servizi connessi;
- Manutenzione e assistenza full risk per n. 24 Workstation di refertazione per 60 mesi;
- N. 7 Image server, per lo storage temporaneo delle immagini e la loro distribuzione alle workstation di refertazione in ciascuno dei poli di refertazione, completi di sistema operativo, applicativi e relative licenze d'uso, comprensivi dei servizi connessi;
- Manutenzione e assistenza full risk per n. 7 Image Server per 60 mesi;
- N. 73 Stazioni di produzione dei "Patient CD" per la produzione di CD/DVD medicali contenenti gli esami eseguiti, complete di starter Kit, applicativi e relative licenze d'uso, comprensive dei servizi connessi;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Manutenzione e assistenza full risk per n. 73 Stazioni di produzione dei "Patient CD" per 60 mesi.

b) LOTTO 2

- N. 45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) comprensivo dei servizi connessi;
- Manutenzione e assistenza full risk per n. 45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) per 60 mesi.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del Contratto comporterà la realizzazione delle eventuali Migliorie/Soluzioni/Strumenti ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practice, indicati nell'Offerta Tecnica e dei servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nel Capitolato Tecnico, senza alcun onere aggiuntivo per INAIL. Al termine delle attività contrattuali essi rimarranno di esclusiva proprietà dell'INAIL, fatto salvo quanto inoltre indicato all'art. 45 "Proprietà dei prodotti realizzati". Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per INAIL, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta Tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali Migliorie allineate agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate ad Interventi progettuali che non comportano alcun onere aggiuntivo, essendo tali attività comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 155 "Corrispettivo". Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera delle Migliorie, non derivanti da accordi o da richieste dell'INAIL, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 145 "Penali". Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'INAIL, e/o a terzi designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali Migliorie. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su tali Migliorie/Soluzioni/Sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano gli Indicatori di qualità e le sanzioni contrattuali ad essi associate. Gli indicatori aggiuntivi/migliorati eventualmente offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa ne sarà tenuta al pieno rispetto, pena l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel Contratto e nel Capitolato Tecnico (e relativi allegati).
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché nelle relativi allegati.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel medesimo Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, se migliorativi.



6. L'Impresa prende atto ed accetta che il Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15S comma 1 "Corrispettivo". Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta del Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17S "Risoluzione" e 12G "Recesso".
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione di quanto oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di fornitura, attività, e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del Contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Impresa e/o le sedi dell'INAIL, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Dott. _____.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. _____.
10. L'Impresa comunicherà all'Istituto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile unico della attività contrattuali, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 5G del Contratto.

ARTICOLO 2S

DURATA E SUBENTRO

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare del sessantesimo mese calcolato a partire dalla data dell'ultimo collaudo positivo delle apparecchiature/sistema forniti nei rispettivi Lotti 1 e 2 come disciplinato ai paragrafi 6 e 8 del Capitolato Tecnico, che avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione delle attività di cui al Contratto in contraddittorio con il Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Relativamente al Lotto 1 - l'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del Contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale del Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Il subentro di fine fornitura dovrà avvenire nel rispetto del paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
5. Le attività di trasferimento del know-how relativo ai servizi di cui al precedente articolo 15 comma 1, si intendono remunerate nel corrispettivo di cui al successivo articolo 15S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 3S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto.



L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 45

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI REALIZZATI

1. Il Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano, inoltre, di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 15. Su richiesta dell'Amministrazione l'Impresa si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione e il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.
2. Il Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri o elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto è di esclusiva proprietà del Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità del Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 175 "Risoluzione" e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5S

DIMENSIONI MASSIME DELLA FORNITURA

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene alla fornitura di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", la quantità massime delle prestazioni contrattuali sono quelle riportate nel par. 2 del Capitolato Tecnico,.

ARTICOLO 7S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione delle attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. In caso contrario, il Committente si riserva di applicare le penali previste dall'art. 14S, comma 18 del Contratto, nonché di risolvere il Contratto e chiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 8G del medesimo Contratto.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Tutti i prodotti realizzati e/o modificati dall'Impresa nell'ambito della fornitura, comprese le migliorie offerte, usufruiscono di un periodo di garanzia pari a tutta la durata contrattuale; pertanto, se applicabile, deve essere garantita la correzione dei difetti, secondo quanto definito al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico nonché secondo quanto eventualmente indicato dall'INAIL.
4. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
5. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di _____" di cui all' articolo _____.
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, il Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 8S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nell'art. 16 G del Contratto, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

LOTTO 1

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto, INAIL e il Fornitore aggiudicatario effettueranno una riunione di avvio delle attività con redazione di apposito verbale (verbale di avvio dell'esecuzione delle attività), durante le quale si avvierà una fase di analisi mirata alla definizione degli interventi da apportare secondo la specifica indicata all'art. 3.2.1 del Capitolato Tecnico e verrà effettuata la pianificazione delle attività di personalizzazione del prodotto. In output dovrà prodursi da parte del fornitore un "piano di conduzione degli interventi" con la definizione dei tempi previsti per il rilascio delle personalizzazioni richieste. Tale Piano dovrà essere concordato con INAIL.
2. In caso di mancata approvazione del Piano di conduzione degli interventi" da parte dell'INAIL, il Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso e quest'ultima si obbliga, ora per allora, a recepirli aggiornando il Piano e consegnandolo all'INAIL stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali" e salvo in ogni caso il diritto dell'INAIL di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini di consegna delle personalizzazioni contenute nel Piano di conduzione degli interventi, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare i Piani non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato i "Piani" presentati e/o concordati con INAIL in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte relative ai servizi di supporto specialistico dovranno essere consuntivate trimestralmente dall'Impresa in un "consuntivo attività"; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione del Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
6. I servizi connessi di consegna installazione, configurazione, collaudo, garanzia, formazione e avviamento del sistema, assistenza agli utenti dovrà avvenire nei modi e nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.

LOTTO 2

1. Le attività di consegna installazione, collaudo, istruzione del personale, garanzia dovranno avvenire secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico art. 8 secondo le modalità e i termini indicati pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".
2. La fornitura dovrà essere consuntivata al termine del collaudo definitivo positivo dell'intera fornitura.

ARTICOLO 10S

RISORSE IMPIEGATE LOTTO 1

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto, tra le proprie risorse il "Responsabile Unico delle attività contrattuali", affinché il Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la fornitura/servizi;
2. L'Impresa, si impegna a consegnare i curricula delle figure professionali offerte e/o eventualmente migliorate in Offerta Tecnica, con le eventuali certificazioni offerte, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto, decorso il quale saranno applicate le penali di cui al punto 8. dell'Art. 14S "Penali".
3. INAIL si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse indicate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio presso la sede dell'INAIL, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte dell'INAIL.
4. In caso di valutazione positiva da parte dell'INAIL del curriculum presentato e/o del colloquio, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso, salvo diverso termine indicato dell'INAIL stessa, decorsi i quali saranno applicate le penali di cui al punto 8 dell'art. 14S "Penali".

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. Ove INAIL, con una motivazione legata alle caratteristiche valutate e premiate in fase di gara, ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, decorso il quale saranno applicate le penali di cui al punto 8. dell'Art. 14S "Penali". La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti commi.
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (per tale intendendosi anche le Appendici).
7. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico e di quelle eventualmente indicate in sede di offerta, per l'intera durata contrattuale. Pertanto, al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
9. L'Impresa riconosce, altresì, al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima motivatamente non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
10. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
11. Ove il Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, decorso il quale saranno applicate le penali di cui al punto 8 dell'art. 14S "Penali".
12. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte del Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 10, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dal Committente.
14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1, senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione del Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11G. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale proposta deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nei precedenti comma.
15. L'Impresa prende atto che il Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
16. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in forma scritta (anche via e-mail).
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
18. Nel corso della durata del Contratto, l'Impresa non potrà procedere per più di tre volte alla sostituzione di ciascuna figura professionale inizialmente proposta, pena l'applicazione delle penali di cui al punto 9 dell'art. 14S "Penali".

RISORSE IMPIEGATE LOTTO 2

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto, tra la proprie risorse il "Responsabile Unico delle attività contrattuali", affinché il Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la fornitura/servizi.

ARTICOLO 11S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa concordata con INAIL pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte del Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico equivale a mancata consegna.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto il Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - a) relativamente al servizio di assistenza e manutenzione full risk servizi erogati con modalità continuativa "a canone", entro 20 giorni (venti) dal termine del trimestre di riferimento;
 - b) relativamente ai servizi di supporto specialistico erogati con modalità "a consumo", entro 20 giorni (venti) dal termine del trimestre di riferimento.
3. Il Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.

Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo il Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui il Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

Il Committente rilascerà il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il



Committente potrà procedere allo svincolo progressivo della cauzione prestata dall'Impresa.

Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Su richiesta dell'Impresa, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 14S

PENALI

LOTTO 1

1. Mancato superamento prove collaudo preliminare

Qualora le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, le prove, così come disciplinate al paragrafo 6.2.1 (collaudo preliminare delle apparecchiature) del Capitolato Tecnico il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, e INAIL applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Resta salvo il diritto di INAIL, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

2. Mancato superamento prove collaudo definitivo

Qualora le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, le prove, così come disciplinate al paragrafo 6.2.2 (collaudo definitivo) del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, e INAIL applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Resta salvo il diritto di INAIL, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

3. Malfunzionamenti Bloccanti

Per ogni giorno di ritardo oltre le 2 (due) giornate lavorative previste dalla presa in carico per la risoluzione dei malfunzionamenti bloccanti come disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico "manutenzione e assistenza full risk", INAIL applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1.



4. Malfunzionamenti non Bloccanti

Per ogni giorno di ritardo oltre le 4 (quattro) giornate lavorative previste dalla presa in carico per la risoluzione dei malfunzionamenti non bloccanti come disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico “manutenzione e assistenza full risk”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

5. Ritardata consegna del Piano di conduzione degli interventi

Per ogni giorno di ritardo oltre le 5 (cinque) giornate lavorative previste per la consegna del Piano di conduzione degli interventi, così come definito dall'art. 3.2 (Servizi di supporto specialistico) del Capitolato Tecnico, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

6. Ritardata consegna delle personalizzazioni di cui al Piano di conduzione degli interventi

Per ogni giorno di ritardo oltre le 5 (cinque) giornate lavorative, rispetto alla data prevista per la consegna di ciascuna personalizzazione individuata nel Piano di conduzione degli interventi, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

7. Inidoneità delle integrazioni/personalizzazioni

Qualora i risultati delle attività non superino, in tutto o in parte, le verifiche di conformità così come definite al paragrafo 3.2.1 (Modalità di conduzione del progetto) del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà a proprio carico provvedere all'implementazione delle funzionalità mancanti o non conformi, e INAIL applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Resta salvo il diritto di INAIL, a seguito di una seconda verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente alle attività di integrazione e/o personalizzazione così come definite dall'art. 3.2 (Servizi di supporto specialistico) del Capitolato, fatto salvo l'ulteriore danno.

8. Ritardo nella messa a disposizione delle risorse umane previste

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto per la messa a disposizione delle risorse umane previste per la conduzione delle attività, o per la presentazione dei relativi curricula delle risorse proposte, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

9. Superamento del numero massimo di sostituzioni delle risorse umane

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, l'impresa proceda alla sostituzione di una figura professionale per più di tre volte, fermi restando i meccanismi di approvazione delle risorse umane indicati all'Art. 10S, INAIL applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00).

LOTTO 2

1. Ritardato collaudo

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 5 (cinque) giorni previsto per la ripetizione del collaudo di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

2. Collaudo negativo

Qualora per la terza volta il collaudo così come disciplinato al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, non dovesse andare a buon fine, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1, ed inoltre il fornitore dovrà sostituire a proprie spese l'apparecchiatura e procedere alle operazioni come disciplinate al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.

3. Calendario Manutenzione preventiva

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste a calendario INAIL (art. 9.1.1 del Capitolato Tecnico) applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

4. Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico.

Il Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii) immissione nella rete interna del Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5G “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.



6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15S "Corrispettivo", comma 1, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15S

CORRISPETTIVO LOTTO 1

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Art. 1S, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), al netto di IVA; oltre agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali che sono pari a euro 3.160,00 (tremilacentosessanta/00).
2. Il corrispettivo massimo, di cui al precedente comma 1, al netto di IVA, risulta così suddiviso:
 - a) Relativamente al Sistema integrato RIS-PACS dimensionato sui volumi INAIL, basato su tecnologia web per l'acquisizione, gestione (visualizzazione, refertazione, elaborazione), trasferimento e archiviazione delle immagini, secondo gli standard DICOM 3.0, completo delle relative licenze d'uso e dei servizi connessi, di cui all'art 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
 - b) Relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk per il Sistema Integrato RIS-PACS Service Desk: I Livello di risoluzione", di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) calcolato sulla base del canone annuo offerto € _____,___ = (____/___) per 5;
 - c) Relativamente al servizio di "Servizio di supporto specialistico per lo sviluppo delle necessarie personalizzazioni e integrazioni del sistema offerto con le procedure istituzionali presenti o che saranno sviluppate da INAIL - Capoprogetto", di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___)



secondo i seguenti prezzi unitari (giornata/uomo offerto per ciascuna figura professionale):

Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

| Figura professionale | Euro/giorno |
|-------------------------|-------------------------|
| Capo progetto | € _____, __ = (____/__) |
| Analista Senior | € _____, __ = (____/__) |
| Analista Junior | € _____, __ = (____/__) |
| Programmatore | € _____, __ = (____/__) |
| Specialista di prodotto | € _____, __ = (____/__) |

- d) Relativamente alla fornitura di n. 24 “Workstation di refertazione con doppio monitor diagnostico e monitor editoriale completa di sistema operativo e delle relative licenze d’uso comprensiva dei servizi connessi”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) calcolato sulla base del prezzo unitario offerto € _____, __ = (____/__) per la quantità 24;
- e) Relativamente alla fornitura di “Manutenzione e assistenza full risk per n. 24 Workstation di refertazione”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) calcolato sulla base del canone annuo offerto € _____, __ = (____/__) per la quantità 120;
- f) Relativamente alla fornitura di n. 7 “Image server, per lo storage temporaneo delle immagini completo di sistema operativo, applicativi e relative licenze d’uso, comprensivo dei servizi connessi”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) calcolato sulla base del prezzo unitario offerto € _____, __ = (____/__) per la quantità 7;
- g) Relativamente al servizio di “Manutenzione e assistenza full risk per Image Server”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) calcolato sulla base del canone annuo offerto € _____, __ = (____/__) per la quantità 35;
- h) Relativamente alla fornitura di n. 73 “Stazioni di produzione dei “Patient CD” per la produzione di CD/DVD medicali contenenti gli esami eseguiti, completa di starter Kit, applicativi e relative licenze d’uso, comprensiva dei servizi connessi”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del



- Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/__) calcolato sulla base del prezzo unitario offerto € _____,___ = (____/__) per la quantità 73 ;
- i) Relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk annua per Stazioni di produzione dei "Patient CD"", di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/__) calcolato sulla base del canone annuo offerto € _____,___ = (____/__) per la quantità 365 ;
3. Per gli interventi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in giorni persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona effettivamente impiegati, approvati da INAIL e calcolato sulla base delle tariffe unitarie offerte.

CORRISPETTIVO LOTTO 2

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 1S, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/__), al netto di IVA; oltre agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali che sono pari a euro 1.800,00 (milleottocento/00).
2. Il corrispettivo massimo, di cui al precedente comma 1, al netto di IVA, risulta così suddiviso:
- a) Per la fornitura di n.45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/__), risultante dal prodotto tra l'importo unitario offerto di € _____,___ = (____/__) per la quantità 45;
- b) Per il servizio di Manutenzione e assistenza full risk per n 45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) per 60 mesi di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/__), risultante dal prodotto tra il canone annuo unitario offerto di € _____,___ = (____/__) per la quantità 225.

Per entrambi i lotti 1 e 2:



- I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
- I prezzi unitari offerti, le tariffe offerte ed i canoni annuali sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16S

FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15S "Corrispettivo", Corrispettivo Lotto 1 comma 1 e 2, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a) con riferimento al Sistema integrato RIS-PACS dimensionato sui volumi INAIL, basato su tecnologia web per l'acquisizione, gestione (visualizzazione, refertazione, elaborazione), trasferimento e archiviazione delle immagini, secondo gli standard DICOM 3.0, completo delle relative licenze d'uso e dei servizi connessi, di cui all'art.15 comma 1 lett. a) l'impresa potrà emettere n. 3 fatture come segue:
 - Fattura n. 1 - il 30% del prezzo totale offerto al termine dei collaudi preliminari;
 - Fattura n. 2 - il 70% del prezzo totale offerto al completamento delle attività di collaudo finale positivo
 - b) relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk per il Sistema Integrato RIS-PACS l'Impresa potrà emettere fattura del relativo canone annuale al termine dei 12 mesi di riferimento;
 - c) con riferimento al servizio di "Supporto Specialistico" l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate (in giorni persona);
 - d) relativamente alla fornitura di n. 24 "Workstation di refertazione con doppio monitor diagnostico e monitor editoriale completa di sistema operativo e delle relative licenze d'uso comprensiva dei servizi connessi", l'Impresa potrà

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- emettere fattura contestualmente alla data del verbale di collaudo definitivo positivo dell'intero sistema integrato RIS/PACS;
- e) relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk per Workstation di refertazione", l'Impresa potrà emettere fattura del relativo canone annuale al termine dei 12 mesi di riferimento;
 - f) relativamente alla fornitura di n. 7 "Image server, per lo storage temporaneo delle immagini completo di sistema operativo, applicativi e relative licenze d'uso, comprensivo dei servizi connessi", l'Impresa potrà emettere fattura contestualmente alla data del verbale di collaudo definitivo positivo dell'intero sistema integrato RIS/PACS;
 - g) relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk per Image Server", l'Impresa potrà emettere fattura del relativo canone annuale al termine dei 12 mesi di riferimento;
 - h) relativamente alla fornitura di n. 73 "Stazioni di produzione dei "Patient CD" per la produzione di CD/DVD medicali contenenti gli esami eseguiti, completa di starter Kit, applicativi e relative licenze d'uso, comprensiva dei servizi connessi", l'Impresa potrà emettere fattura contestualmente alla data del verbale di collaudo definitivo positivo dell'intero sistema integrato RIS/PACS;
 - i) relativamente al servizio di "Manutenzione e assistenza full risk annua per Stazioni di produzione dei "Patient CD"", l'Impresa potrà emettere fattura del relativo canone annuale al termine dei 12 mesi di riferimento;
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15S "Corrispettivo", LOTTO 2 comma 1 e 2, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- a) Relativamente alla fornitura di n. 45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) l'impresa potrà emettere fattura al collaudo positivo delle apparecchiature.
 - b) Relativamente al servizio di Manutenzione e assistenza full risk per n. 45 Sistemi di digitalizzazione delle immagini (Computed Radiography) l'impresa potrà emettere fattura del relativo canone annuale al termine dei 12 mesi di riferimento.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte del Committente della Verifica di Conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
5. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si



- impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
6. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura > La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >
 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.
 8. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 10. Si precisa che:
 - Le fatture n. 2 e n. 3 di cui al comma 1 lettera a) articolo 16S dovranno essere prodotte unitamente alla copia del verbale di collaudo finale positivo del sistema;
 - le fatture di cui al comma 1 lettere b)e)g)i) articolo 16S dovranno essere prodotte unitamente ai certificati di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lettera c) articolo 16S dovranno essere prodotte unitamente al verbale contenente il giudizio di idoneità;
 - le fatture di cui al comma 1 lettere d)f)h) art 16S dovranno essere prodotte unitamente alla copia del verbale di collaudo finale definitivo positivo dell'intero sistema RIS/PACS
 - le fatture di cui al comma 2 lettera a) articolo 16S dovrà essere prodotta unitamente alla copia del verbale di collaudo positivo delle apparecchiature previste del lotto;
 - le fatture di cui al comma 2 lettera b) articolo 16S dovranno essere prodotte unitamente ai certificati di verifica di conformità.
 11. L'impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a "INAIL - Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale" e dovranno riportare in evidenza il numero/anno del contratto _____, il Codice Identificativo Gare _____

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



(CIG), nonché il riferimento alla tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione delle fatture le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente quelle previste dalla normativa vigente. La fatturazione dovrà essere conforme alla pianificazione ed alla rendicontazione effettuata sul sistema condiviso di gestione contrattuale messo a disposizione da Inail”.

12. Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato di seguito:

CODICE CIG:

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: SIMEA

CODICE UNIVOCO UFFICIO: 81GXA9

13. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa. INAIL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.

Il pagamento sarà disposto tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche comunicato dalla Impresa e riporterà il CIG n..... Qualora la fatturazione fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto certificato, così come gli eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

14. Il bonifico, previo accertamento dell’Istituto della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a _____ tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Istituto entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente e/o delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad INAIL, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



15. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Istituto. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà secondo quanto previsto all'art. 16G, comma 10, del Contratto.
17. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 175

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, il Committente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:



- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente, come previsto anche dall'art. 11G del Contratto;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo 9G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o il Committente, ai sensi del precedente articolo 7G;
 - f) presenza, nei prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), di virus, secondo quanto previsto dall'art. 8G del Contratto;
 - g) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4S "Proprietà dei prodotti realizzati", art. 6S "Piano della Qualità generale", art. 7S "Garanzie", art. 9S "Pianificazione delle attività", art. 10S "Risorse impiegate", art. 12S "Verifica di conformità", art. 13S "Monitoraggio", art. 14S "Penali", art. 18S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6G "Obblighi di riservatezza", art. 8G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11G "Cauzione", art. 14G "Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito", art. 15G "Trasparenza dei prezzi", art. 16G "Subappalto", art. 19G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20G "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", art. 21G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto.
5. Il Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 19S

PERIODO DI RIFERIMENTO PER GLI INDICATORI DI QUALITÀ

1. INAIL si riserva di estendere, per la prima rilevazione degli Indicatori a periodicità trimestrale, la durata del primo periodo di riferimento, al fine di far coincidere i periodi di riferimento successivi con i trimestri dell'anno solare. Di conseguenza anche l'ultimo periodo di riferimento potrà avere durata pari o inferiore ad un trimestre solare. INAIL si riserva di estendere tale meccanismo anche agli Indicatori aventi periodicità differente.

Roma, lì _____

L'INAIL
Il Direttore Centrale
per l'Organizzazione Digitale

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4S - Proprietà dei prodotti realizzati;

Articolo 5S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6S - Piano della Qualità Generale;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei processi di INAIL. ID 1546

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 7S - Garanzie;
Articolo 9S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10S - Risorse impiegate;
Articolo 11S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12S - Verifica di conformità
Articolo 14S - Penali
Articolo 17S - Risoluzione
Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 3G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
Articolo 4G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive
Articolo 6G - Obblighi di riservatezza
Articolo 7G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11G - Cauzione
Articolo 12G - Recesso
Articolo 13G - Recesso per giusta causa
Articolo 14G - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
Articolo 15G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16G - Subappalto
Articolo 17G - Foro esclusivo
Articolo 18G - Trattamento dei dati personali
Articolo 19G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
Articolo 21G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
